

N. 759-988-1005-1007-1033-1203

REDIGENTE

CAMERA DEI DEPUTATI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

IN SEDE REDIGENTE

(Articolo 96 del Regolamento)

(Relatore: **Raffaele DELLA VALLE**)

PROPOSTE DI LEGGE

n. 759, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIMEONE, PASETTO, GIOVANNI MARINO, LA GRUA,
FRAGALÀ, NERI, SIMONELLI, FORESTIERE, COLA**

Modifiche al codice di procedura penale in materia di
conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari

Presentata il 23 giugno 1994

n. 988, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINOCCHIARO FIDELBO, ARLACCHI, BONFIETTI, BONGIORNO,
CESETTI, DI LELLO FINUOLI, GRASSO, DONATO ANTONIO PACE,
PECORARO SCANIO, PORCARI, SARACENI, SCERMINO, SCOZZARI**

Nuove norme in materia di custodia cautelare e
di diritto alla difesa

Presentata il 20 luglio 1994

n. 1005, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SARACENI, DI LELLO FINUOLI, CORLEONE

Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela
delle persone detenute

Presentata il 22 luglio 1994

n. 1007, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIMALDI, VENDOLA, ALTEA, BARZANTI, BELLEI TRENTI,
BERTINOTTI, BIELLI, BOFFARDI, BOGHETTA, BOLOGNESI,
BRUNETTI, CALVANESE, CARAZZI, COCCI, COMMISSO, COS-
SUTTA, CRUCIANELLI, DE ANGELIS, DE MURTAS, DILIBERTO,
DORIGO, GALDELLI, GARAVINI, GIULIETTI, GUERRA, LENTI,
LUIGI MARINO, MORONI, MUZIO, NAPPI, NARDINI, PISTONE,
MARCO RIZZO, SAIA, SCIACCA, SCOTTO di LUZIO, VALPIANA,
VIGNALI, VOCCOLI**

Modifiche alla disciplina della custodia cautelare

Presentata il 22 luglio 1994

DISEGNO DI LEGGE

n. 1033

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BIONDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione
dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa

Presentato il 26 luglio 1994

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1203, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

MILIO

Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari

Presentata l'8 settembre 1994

*Deferiti in sede redigente alla II Commissione permanente (Giustizia)
il 9 novembre 1994*

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

SUL TESTO UNIFICATO DEGLI ABBINATI PROGETTI DI LEGGE NN. 759, 988,
1005, 1007, 1033 E 1203

premessò che è necessario approvare norme penali e processuali conformi ai principi della Costituzione, in particolare a quelli di cui agli articoli 13 e 27;

e che è ugualmente necessario concretizzare l'aspettativa del cittadino a che siano applicate le norme in modo da assicurare la legalità e la giustizia;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

la custodia cautelare, misura dal carattere eccezionale prevista dall'articolo 13 della Costituzione, presuppone sempre e comunque gravi indizi di colpevolezza. Ne consegue che la sua applicazione deve principalmente fondarsi su elementi, in possesso dell'autorità giudiziaria, tali da rendere verosimile una rapida conclusione delle indagini. Da qui la necessità che le norme di legge limitino al minimo possibile la durata massima della custodia. Ogni altra esigenza di prevenzione sociale va esaudita con le misure e gli istituti propri (misure di prevenzione ed altro). Bisogna inoltre evitare che, sostanzialmente, si reintroduca l'obbligatorietà della cattura preventiva dal momento che le « necessità investigative » vanno individuate e motivate volta per volta;

sarebbe opportuno evitare che nella legge vengano scritti principi assolutamente acquisiti che attribuirebbero alla stessa una portata inutilmente contingente e polemica.

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO)

SUGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEGLI ABBINATI PROGETTI
DI LEGGE NN. 759, 988, 1005, 1007, 1033 E 1203

sulla base delle dichiarazioni del rappresentante del Tesoro:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(14 dicembre 1994)

SUGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEGLI ABBINATI PROGETTI
DI LEGGE NN. 759, 988, 1005, 1007, 1033 E 1203

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3. 1, 6.1, 10. 2, 11.2 e 11. 6, 12. 5 e 14. 4, in quanto in contrasto con i principi di cui agli articoli 2, 3, 13, 25, terzo comma, e 27, primo e secondo comma, della Costituzione;

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

NUOVO PARERE DELLA I COMMISSIONE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
(15 dicembre 1994)

SUGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEGLI ABBINATI PROGETTI DI
LEGGE NN. 759, 988, 1005, 1007, 1033 E 1203

riesaminato il parere espresso nella seduta del 14 dicembre
1994, si conferma il parere favorevole espresso sugli emendamenti
3. 15 e 3. 13, 4. 9, 13. 9;

e si esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti 3. 1, 6. 1, 10. 2, 11. 2 e 11. 6, 14. 4;

e

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 12. 5, il cui contenuto determina rilevanti situa-
zioni di disparità tra cittadini in relazione alla durata della custodia
cautelare.

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDI-
GENTE

**Modifiche al codice di procedura penale in
tema di semplificazione dei procedi-
menti, di misure cautelari e di diritto
di difesa.**

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 141-bis. — (*Interrogatorio di persona in stato di detenzione*). — 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti. ».

ART. 3.

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *a*) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze per il compimento di atti di indagine relativi ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179.

Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; ».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene presumibile che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. ».

ART. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal

predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono adeguate cure in caso di detenzione in carcere. ».

ART. 6.

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, la parola: « aggravanti » è soppressa.

2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Tuttavia delle circostanze aggravanti non si tiene conto se con sentenza siano state riconosciute circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti. ».

ART. 7.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 280. - (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive). — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare. ».

ART. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché, a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179, tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. ».

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 291 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

d) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli ele-

menti forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

e) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione agli atti di indagine da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

f) la data e la sottoscrizione del giudice. ».

ART. 10.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 293 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa ».

ART. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni ».

2. Il comma 6 dell'articolo 294 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 6. *L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.* ».

ART. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Se nei confronti di una persona sottoposta alle indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussi-

ste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. ».

2. Al comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale, le parole: « Salvo quanto disposto dall'articolo 304 comma 2. » sono soppresse.

ART. 13.

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 299 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può, o deve se richiesto, assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. ».

2. Al comma 6 dell'articolo 503 del codice di procedura penale, dopo le parole: « a norma degli articoli 294, » sono inserite le seguenti: « 299, comma 3-*ter*, ».

ART. 14.

1. Al comma 1 dell'articolo 301 del codice di procedura penale, le parole: « lettera *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *e)* ».

2. All'articolo 301 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera *e)*, quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 275, comma 3, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è

richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non può avere durata superiore a trenta giorni.

2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento degli atti di indagine per i quali la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato. ».

ART. 15.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 304. — (*Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare*). —

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indi-

cati dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera *a*), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente articolo.

5. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303. ».

2. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: « la sospensione del procedimento penale » sono inserite le seguenti: « o dei termini di custodia cautelare ».

ART. 16.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583. ».

3. Il comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria

precedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. ».

4. Il comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. ».

5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. ».

ART. 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. ».

ART. 18.

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 275, comma 3, e comunque per un delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a quattro anni, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito e al suo difensore, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. ».

2. Dopo l'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 110-bis. — (*Richiesta di comunicazione delle iscrizioni*). — 1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è negativa o se non può essere data risposta, informa il richiedente entro dieci giorni, mediante certificazione su cui è apposta la formula "nulla". ».

ART. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale, le parole: « Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia » sono sostituite dalle seguenti: « Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia ».

ART. 20.

1. Al comma 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale, le parole: « , se infermo, » sono soppresse.

ART. 21.

1. All'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione. ».

ART. 22.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non

consegua la rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.

1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti. ».

ART. 23.

1. Dopo l'articolo 102 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e inserito il seguente:

« ART. 102-bis. — (*Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione*). — 1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione. ».

ART. 24.

1. L'articolo 371-bis del codice penale è abrogato.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 759, di iniziativa dei deputati Simeone ed altri

CAPO I.

ATTI PROCESSUALI.

ART. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-bis. Nel termine previsto dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio a norma dell'articolo 104, comma 3 ».

2. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 ».

3. Al comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia ».

4. Il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 9. Entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, il tribunale, se non deve dichiararne la inammissibilità, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame, decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza ».

5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 10. Se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine

prescritto ovvero, per qualsiasi causa, ne è dichiarata la nullità, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia ».

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia ».

ART. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa ed ai loro difensori qualora ne facciano richiesta. Tuttavia il pubblico ministero, per particolari esigenze attinenti all'attività delle indagini, e fatti comunque salvi i diritti e le facoltà espressamente riconosciuti ai soggetti suindicati, può disporre con decreto motivato il divieto di comunicazione dell'iscrizione; il decreto perde efficacia decorsi trenta giorni dalla data di iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dal comma 1. Per le iscrizioni già esistenti il divieto della comunicazione ha validità per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma ».

CAPO II.

MISURE CAUTELARI.

ART. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Non può disporsi la misura della custodia in carcere o degli arresti

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena ».

2. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Fermo quanto previsto dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale, è applicata la custodia in carcere quando si procede in ordine:

a) ai delitti previsti dagli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quello, consumato e tentato, previsto dall'articolo 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, al delitto previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) ai delitti consumati o tentati, previsti dagli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, a quello previsto dall'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi di armi clandestine, nonché di

più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 2 del presente articolo è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In tutte le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, la misura cautelare in carcere può essere sostituita con altra meno grave, idonea a soddisfare le esigenze cautelari ».

ART. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente ogni elemento rilevante ai fini della decisione, le memorie e tutte le determinazioni difensive ».

ART. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'interrogatorio deve, comunque, precedere l'intervento del pubblico ministero ».

ART. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, lettera a) ».

2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-ter. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle

misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio dell'imputato. Il pubblico ministero ed il difensore che hanno facoltà di intervenire, devono ricevere tempestivo avviso del compimento dell'atto.

ART. 8.

1. Al comma 6 dell'articolo 503 del codice di procedura penale, dopo le parole: « a norma degli articoli 294 », sono inserite le seguenti: « 299, comma 3-ter, ».

**N. 988, di iniziativa
dei deputati Finocchiaro Fidelbo ed altri**

ART. 1.

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel rifiuto dell'imputato di rendere dichiarazioni né dalla mancata ammissione degli addebiti ».

ART. 2.

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *c)* quando per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, desunta da comportamenti od atti concreti, sussista la rilevante possibilità che lo stesso commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, o delitti diretti contro l'ordine costituzionale, o delitti di criminalità organizzata, o delitti della stessa specie, limitatamente a quelli previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 266 ».

ART. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché quelli a favore della persona sottoposta alle indagini esposti dalla medesima o risultanti dagli atti. A pena di nullità il pubblico ministero deve presentare al giudice anche copia delle memorie difensive ».

ART. 4.

1. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

« *c-bis)* l'esposizione dei motivi per i quali, quando è applicata la custodia cautelare in carcere, non si è ricorsi a misure di minore afflittività, nonché l'esposizione dei motivi per i quali siano stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; ».

ART. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Se nei confronti di una persona sottoposta alle indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 12, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave ».

ART. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare e le misure interdittive perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303, ivi compreso il periodo di eventuale custodia cautelare ».

2. Il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 335 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tuttavia la persona sottoposta alle indagini, il querelante, il denunciante e la persona offesa dal reato, anche a mezzo del difensore, possono richiedere le informazioni sulle

iscrizioni previste dal comma 1, che li riguardano. Il pubblico ministero, se la risposta è negativa, o se non può essere data risposta positiva per gravi ragioni attinenti alla salvaguardia delle indagini, informa il richiedente entro dieci giorni che non vi sono i presupposti per rispondere positivamente, altrimenti fornisce le informazioni richieste ».

**N. 1005, di iniziativa
dei deputati Saraceni ed altri**

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « tre ».

ART. 2.

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: « relativamente al fatto per il quale si procede ».

ART. 3.

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *c)* quando per specifiche modalità e circostanze del fatto o per i precedenti penali e giudiziari dell'imputato sussista il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale o di criminalità organizzata, ovvero delitti della stessa specie quando si procede per delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ».

ART. 4.

1. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto nei casi in cui le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altra misura ».

ART. 5.

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, la parola: « aggravanti » è soppressa.

2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Tuttavia delle circostanze aggravanti non si tiene conto se con sentenza siano state riconosciute circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti ».

ART. 6.

1. All'articolo 280 del codice di procedura penale le parole: « Salvo quanto disposto dall'articolo 391, » sono soppresse.

ART. 7.

1. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, delle specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure ».

ART. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale:

a) le parole: « cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto ore »;

b) le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;

c) sono aggiunte, in fine, le parole: « Il pubblico ministero non può procedere all'interrogatorio prima che vi abbia proceduto il giudice ».

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. Il comma 6 dell'articolo 294 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 6. Ogni interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve essere documentato integralmente con la stenografia o con altro mezzo di riproduzione meccanica. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 139. La trascrizione deve avvenire al più presto e comunque non oltre tre giorni ».

ART. 9.

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Se nei confronti di una persona sottoposta alle indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 12, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave ».

ART. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale le parole: « salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, » sono soppresse.

ART. 11.

1. I termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettere b) e c), e comma 4, lettere a) e b), del codice di procedura penale sono ridotti alla metà.

2. Il termine di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è ridotto a quattro anni.

ART. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-bis) nei casi di cui all'articolo 304, comma 1, lettere a) e b) ».

ART. 13.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 304 del codice di procedura penale sono abrogati.

2. Il comma 4 dell'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303 ».

ART. 14.

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 15.

1. L'articolo 371-bis del codice penale è abrogato.

2. All'articolo 585 del codice penale, dopo le parole: « dall'articolo 576 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero la circostanza prevista dall'articolo 61, n. 9 ».

ART. 16.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. Al-

l'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia sentenza da cui non consegue la rimessione in libertà del detenuto, dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma *1-bis*.

1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti ».

ART. 17.

1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *6-bis.* Nel caso di sospensione prevista dal comma *4-bis* in relazione alla condizione di cui al comma 1, lettera *b)*, tra il decreto che dispone il giudizio e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore ai quarantacinque giorni.

6-ter. La sospensione prevista dal comma *4-bis* cessa di avere efficacia se nel termine di sei mesi dall'udienza prevista nel comma *6-bis* non interviene sentenza di condanna. Si applica la disposizione dell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. Nel termine previsto dal comma *6-ter* non si computa il tempo in cui il dibattimento è rinviato su istanza dell'imputato o del suo difensore ».

**N. 1007, di iniziativa
dei deputati Grimaldi ed altri**

ART. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel rifiuto dell'imputato di rendere dichiarazioni né dalla mancata ammissione degli addebiti; ».

ART. 2.

1. All'articolo 274, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto, vi è il concreto pericolo che l'imputato commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale ovvero di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede, ove trattasi di delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; ».

ART. 3.

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Le misure coercitive possono essere applicate solo quando le misure interdittive non risultino adeguate a soddisfare le esigenze cautelari ».

2. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole da: « Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza » fino alla fine del comma, sono soppresse.

3. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito seguente:

« *3-bis*. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando la pena irrogabile può essere condizionalmente sospesa ».

ART. 4.

1. All'articolo 292, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) la fissazione della durata della misura, non superiore ai tre mesi, quando questa è disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova; ».

ART. 5.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice ».

ART. 6.

1. All'articolo 297 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se nei confronti di una persona sottoposta ad indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri o in occasione di questi, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave ».

ART. 7.

1. All'articolo 303, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni; ».

2. All'articolo 303, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, il numero 3) è abrogato.

3. All'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) dall'esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la

pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a sei anni; ».

4. I termini di cui all'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, sono ridotti alla metà.

ART. 8.

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito presso la propria abitazione, ovvero, se infermo, in luogo di cura, ovvero, se persona senza fissa dimora, in struttura di accoglienza. ».

ART. 9.

1. All'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, le parole da: « Quando l'arresto è stato eseguito » fino alla fine del comma sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE

N. 1033, di iniziativa del Governo

ART. 1.

1. Nell'articolo 274 del codice di procedura penale, la lettera *a)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« *a)* quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze per il compimento di atti di indagine relativi ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità delle prove, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità; ».

2. Nell'articolo 274, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione. Il concreto e attuale pericolo è desunto anche dai precedenti penali dell'imputato. ».

ART. 2.

1. L'articolo 275 del codice di procedura penale è così modificato:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari se il giudice ritiene presumibile che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Il giudice può tener conto, a tali fini, dell'eventuale applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti. »;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto ove sussistano e siano specificamente

indicate particolari esigenze cautelari per le quali risulti assolutamente inadeguata ogni altra misura. ».

ART. 3.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 280. — (*Condizioni di applicabilità delle misure coercitive*). — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare. ».

ART. 4.

1. L'articolo 291 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo le parole: « su cui la richiesta si fonda » sono aggiunte le seguenti: « nonché le deduzioni e le memorie difensive »;

b) il comma *1-bis* è abrogato.

ART. 5.

1. L'articolo 292, comma 2, del codice di procedura penale è così modificato:

a) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustifi-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza anche con riferimento alla gravità del reato, alla pericolosità del soggetto, desunta tra l'altro dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto e tenuto conto in ogni caso del tempo trascorso dalla commissione del reato; »;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) la fissazione della data di scadenza della misura in relazione agli atti di indagine da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) dell'articolo 274; ».

ART. 6.

1. Nell'articolo 299 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio dell'imputato. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. ».

2. Nell'articolo 503, comma 6, del codice di procedura penale, dopo le parole: « a norma degli articoli 294, » sono inserite le seguenti: « 299 comma 3-ter, ».

ART. 7.

1. Nell'articolo 301 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Quando si procede per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 275 comma 3, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo 274 comma 1 lettera a) non può avere durata superiore a trenta giorni.

2-ter. La rinnovazione della medesima misura è disposta per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della sua scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento degli atti di indagine per i quali la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato. ».

ART. 8.

1. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1 lettera a) sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1 lettere a) e b). ».

2. Nel primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: « la sospensione del procedimento penale » sono inserite le seguenti: « o dei termini di custodia cautelare ».

ART. 9.

1. Nell'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. ».

2. Nell'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. ».

ART. 10.

1. Nell'articolo 335 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'arti-

colo 275 comma 3 e comunque per un delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a quattro anni, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito e al suo difensore ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

3-ter. La segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è negativa o se non può essere data risposta, informa il richiedente, entro dieci giorni, mediante certificazione su cui è apposta la formula: "nulla". ».

ART. 11.

1. Nell'articolo 369, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia » sono sostituite dalle seguenti: « Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia ».

ART. 12.

1. Nell'articolo 386, comma 5, del codice di procedura penale le parole: « , se infermo, » sono soppresse.

ART. 13.

1. Nell'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti i seguenti commi:

« *2-bis.* Il difensore della persona sottoposta alle indagini può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione. ».

ART. 14.

1. Nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Ai soggetti indicati nel comma 1 è altresì fatto divieto di esercitare l'ufficio di amministratore, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza delle persone giuridiche pubbliche ovvero degli enti e delle imprese pubbliche e delle società con partecipazione di capitale pubblico superiore al venti per cento o delle società controllate da queste ultime; ai medesimi soggetti è fatto inoltre divieto di esercitare l'ufficio di sindaco delle persone giuridiche nonché di svolgere presso di esse il controllo legale dei conti. ».

ART. 15.

1. L'articolo 29 delle norme approvate con il citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente del tribunale, su designazione nominativa del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, provvede alla formazione di un elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio in numero proporzionale a quello dei magistrati in servizio negli uffici del circondario. L'elenco è aggiornato con cadenza annuale.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario. »;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) nel comma 3, dopo le parole: « ogni giorno » sono inserite le seguenti: « , anche in caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria, ».

2. Nella prima applicazione del presente articolo, il presidente del tribunale

provvede alla formazione dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 29 delle norme approvate con il citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 1203, di iniziativa
del deputato Millo

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che prospetta al giudice competente, con indicazione chiara e precisa, tutti gli elementi sui quali la richiesta si fonda, affinché il giudice valuti se ricorrono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari indicate negli articoli 273, comma 1, e 274, e scelga la misura da applicare, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 275 ».

ART. 2.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, tranne che non vi abbia proce-

duto nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo ai sensi dell'articolo 391, comma 3, procede, con la partecipazione necessaria del difensore, all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. Se la persona è sottoposta agli arresti domiciliari l'interrogatorio deve avvenire non oltre cinque giorni »;

b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Mediante l'interrogatorio il giudice verifica le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste, con riferimento alla custodia cautelare, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrano le circostanze provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero, che ha facoltà di intervenire, e al difensore è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice ».